

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 102/A del 17 aprile 2019;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI

Art 5.6 – Disposizioni specifiche per calciatore dilettante

Gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro **gli otto (8) mesi** successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista.